

## Il Consiglio di Stato

Spettabile  
Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
SECO  
3003 Berna

Invio per posta elettronica:  
[info.paam@seco.admin.ch](mailto:info.paam@seco.admin.ch)

### **Procedura di consultazione – Modifica della legge sui lavoratori distaccati (attuazione mozione Abate 18.3473 del 7 giugno 2018)**

Egregio signor Consigliere federale,  
gentili signore ed egregi signori,

innanzitutto vi ringraziamo per averci sottoposto il progetto di modifica della legge sui lavoratori distaccati volto a permettere di applicare i salari minimi decretati da Leggi cantonali anche ai lavoratori distaccati e creare una base legale esplicita per la trattenuta e la restituzione dei contributi federali ai costi d'esecuzione della Legge sui lavoratori distaccati (LDist) e della Legge contro il lavoro nero (LLN) in caso di inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi da parte dei Cantoni.

Le modifiche in discussione, in particolare quella relativa all'art. 2 cpv. 1bis LDist, discendono da una Mozione del consigliere agli Stati ticinese Fabio Abate del 7 giugno 2018 (18.3473 "Ottimizzazione delle misure di accompagnamento. Modifica dell'art. 2 della Legge sui lavoratori distaccati").

Il principale obiettivo dell'atto parlamentare in questione era quello di garantire, attraverso un'ulteriore ottimizzazione delle misure di accompagnamento, una concorrenza leale tra ditte indigene e ditte estere. Il fatto che una ditta estera possa distaccare i propri lavoratori in Svizzera, rispettivamente in Ticino senza dover rispettare il salario minimo legale (quando questo sarà in vigore per le ditte indigene) crea un evidente vantaggio concorrenziale a favore delle ditte provenienti dall'UE. Ci sarebbe il rischio concreto che si possa innescare una dinamica malsana che spingerebbe a rivolgersi all'estero per ottenere prestazioni sottraendosi al vincolo del salario minimo.

Nel nostro Cantone il tema del mercato del lavoro e il principio della concorrenza leale tra ditte indigene ed estere sono assolutamente prioritari e centrali. In questo senso, contrariamente a quanto indicato nel rapporto esplicativo della SECO del 22 aprile 2020 (pag. 3 e 4) riteniamo che il salario minimo legale, quando entrerà in vigore, potrà essere applicato anche ai lavoratori distaccati. L'esclusione degli stessi dal campo di applicazione della legge cantonale difetta infatti sia rispetto al senso della norma, sia rispetto alla volontà del legislatore.

L'art. 2 cpv. 1 della legge sul salario minimo secondo cui "*sono sottoposti alla legge i rapporti di lavoro che si svolgono abitualmente nel Cantone*", è riferito ad altre fattispecie, segnatamente ai lavoratori che sono attivi in più di un Cantone e occasionalmente lavorano in Ticino.

Il messaggio del Consiglio di Stato sulla legge sul salario minimo al riguardo del campo di applicazione precisa che "*Alla legge sono sottoposti tutti i rapporti di lavoro che si svolgono abitualmente in Ticino. Una norma simile figura anche nei testi legislativi del Cantone di NE. Sono pertanto esclusi i rapporti di lavoro che si svolgono solo in modo occasionale nel Cantone Ticino*". Ora, il distacco è permesso per legge anche oltre i 90 giorni sull'arco di un anno, di conseguenza sarebbe assolutamente inopportuno escludere, a priori, questa categoria di lavoratori dal campo di applicazione della legge sul salario minimo.

Quest'ultima, quale misura volta anche a evitare la concorrenza sleale di prestatori di servizio esteri, la cui presenza nel nostro Cantone è molto importante, va dunque intesa in questo senso.

A nostro avviso, questa interpretazione della legge cantonale e dunque la possibilità di assoggettare anche i lavoratori distaccati al salario minimo, sono conformi alla volontà del legislatore. Tuttavia qualora l'autorità federale dovesse mantenere il proprio avviso contrario, espresso nel rapporto esplicativo citato, proponiamo una modifica dell'avamprogetto affinché venga tolto il secondo periodo dell'art. 2 cpv. 1 bis LDist "*e se i lavoratori distaccati rientrano nel campo d'applicazione materiale e personale di queste disposizioni*".

In merito alla modifica degli articoli 7 cpv. 1bis, 7b LDist e 16a LLN non abbiamo osservazioni.

In conclusione, confermiamo il nostro pieno sostegno alle modifiche legislative proposte (segnatamente, i nuovi art. 2 cpv. 1<sup>bis</sup>, art. 7 cpv. 1<sup>bis</sup>, art. 7b LDist e art. 16a LLN).

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia a:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml.secretariato@ti.ch);
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.